

STATUTO DELLA COMUNITA' RELIGIOSA SERBO- ORTODOSSA DI TRIESTE

Approvato all'Assemblea annuale della Confraternita della Comunità Religiosa Serbo - Ortodossa di Trieste tenutasi il giorno 6 febbraio 1966 (*)

(*)Così come modificato per atto pubblico del 23 marzo 1988.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste é persona giuridica e morale, costituita su base volontaria di carattere spirituale, ecclesiastico, religioso, morale, culturale e di beneficenza, capace di conseguire e possedere beni mobili ed immobili secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. La Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste costituisce una unità inseparabile spirituale, religiosa, di preghiera dogmatica e canonica con la Santa, Apostolica ed Autocefala Chiesa Serbo Ortodossa.

La Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste è impegnata a custodire, seguire e predicare l'insegnamento ortodosso, in base al quale viene retta la Chiesa Serbo Ortodossa, cioè:

- a) la Sacra Scrittura e Sacra Tradizione (Predanje) secondo l'insegnamento della Chiesa Ortodossa.
- b) Le regole canoniche dei Concili Apostolici, Ecumenici e Autocefali e quelle dei Santi Padri, che sono raccolte nel Codice delle regole canoniche (Nomokanon di Fotije dell'anno 833).
- c) Gli ordini dei Concili Autocefali e dei Sinodi Patriarcali, in quanto riconosciuti dalla Chiesa Serbo Ortodossa nel suo codice ufficiale (Krmcija di S. Sava).
- d) La costituzione, la legge, i decreti, i regolamenti e le prescrizioni della Chiesa Serbo Ortodossa emanati e pubblicati fino all'anno 1941, in quanto non siano incompatibili col presente Statuto.

Autonoma in forza del presente Statuto, la Comunità religiosa serbo ortodossa in Trieste è sottoposta alla giurisdizione canonico gerarchica del Vescovo serbo-ortodosso per l'Europa Occidentale con sede a Himmelsthur - Germania Occidentale. (Così modificato dall'assemblea 13 luglio '86).

Le prescrizioni della Chiesa Serba Ortodossa approvate con delibera del Santo Sinodo dd. 12 giugno-30 maggio 1947 n.1899/520 e successive regoleranno anche la chiesa ortodossa di Trieste in quanto compatibili con il presente Statuto e fatte espressamente proprie dal Consiglio di questa Comunità. Le prescrizioni, regolamenti e delibere della Chiesa serbo ortodossa, saranno valide per la Comunità religiosa serbo ortodossa di Trieste non appena accettate dal Consiglio della Comunità. (Così modificato dall'assemblea 24 maggio '87).

Art. 3.

Compito della Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste è:

1. mantenere la Chiesa di S. Spiridione;

2. di mantenere il cimitero e la cappella di S.Giorgio;
3. di mantenere il servizio religioso ed i riti sacri;
4. di curare il mantenimento della Scuola Nazionale Serba "Jovan Miletić" e delle altre, attuali e future istituzioni culturali;
5. di svolgere attività di beneficenza.

Art. 4.

Tutte le persone di sesso maschile e femminile che professano la religione ortodossa fino a che sono stabilmente residenti in Italia possono far parte della Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste in quanto ne manifestino il desiderio.

Di queste persone viene tenuto in evidenza speciale un "Libro dei membri della Comunità".

Art. 5.

Tutte le persone di sesso maschile che abbiano compiuto il 21.mo anno di età e che siano di origine serba e di religione serbo-ortodossa, le quali risiedono da almeno un anno stabilmente in Italia, possono divenire membri della Confraternita della Comunità religiosa serbo-ortodossa a Trieste, sempre che ne facciano richiesta scritta nella quale devono fornire tutti i dati necessari per l'iscrizione. Non potranno essere ammessi a far parte della Confraternita coloro che appartengono ad associazioni la cui attività sia diretta contro la Chiesa di S. Sava.

I sacerdoti diventano automaticamente confratelli nel momento dell'assunzione in servizio presso la Comunità e perdono tale veste di confratello nel momento della cessazione del servizio presso la Comunità.

Di queste persone viene tenuto un libro speciale: "Registro dei confratelli" ed i membri della confraternita si denominano confratelli. Tutti i confratelli costituiscono la Confraternita religiosa serbo-ortodossa.

Soltanto i confratelli hanno il diritto elettorale.

Art. 6.

La Presidenza rifiuterà l'ammissione nella Confraternita a quelle persone che siano state condannate penalmente o stiano sotto istruttoria penale per delitto, che palesamente, occultamente, appartengano ad associazioni ispiranti all'ateismo, ovvero non conducano un tenore di vita esemplare dal punto di vista morale e religioso. La persona non ammessa ha diritto di ricorrere, nel termine di 15 giorni successivi alla comunicazione scritta al Consiglio, la cui decisione è definitiva.

Il Consiglio, con propria unanime decisione, può escludere il singolo confratello dalla confraternita. Siffatta determinazione ha effetto immediato dopo la comunicazione.

Il Consiglio deve constatare, per iscritto, al confratello, di cui si esamina l'esclusione, gli addebiti che gli si muovono per dei fatti a carico, e dargli la possibilità di difendersi per iscritto, entro 15 giorni. Il confratello escluso ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni successivi alla comunicazione per l'espulsione, all'Assemblea ordinaria dei confratelli. Oltre la motivazione scritta il confratello escluso ha diritto di nominare quale proprio difensore un confratello che faccia parte della Assemblea.

Art. 7.

Ogni confratello è tenuto a pagare una tantum la tassa d'iscrizione subito dopo che gli sarà stata data comunicazione della decisione sull'ammissione nella confraternita, e a pagare regolarmente il canone ordinario mensile.

L'ammontare della tassa d'iscrizione e del canone mensile sarà determinato dal Consiglio ogni anno.

Il Consiglio può esonerare singoli confratelli, dal pagamento della tassa d'iscrizione e del canone ordinario mensile, in tutto o in parte, però per la durata massima di un anno, sempre che e fin quando il singolo confratello si trovi in difficili condizioni economiche.

Ove un confratello sia in mora con il pagamento del canone mensile ordinario per tre mesi e non lo paghi dopo l'avvertimento entro cinque giorni, con ciò sarà considerato escluso dalla confraternita. Egli può nuovamente essere ammesso nella confraternita qualora paghi il canone arretrato per tutto il periodo di tempo decorso fino alla nuova iscrizione, nonché il doppio della tassa d'iscrizione.

Art. 8.

Oltre ai membri e confratelli vi sono nella Comunità religiosa: i fondatori, i grandi benefattori, i benefattori, i membri onorari e i benemeriti. Di essi verranno tenuti due registri, salvo che dei benemeriti dei quali uno sarà affisso in luogo visibile nel Tempio di Santo Spiridione e l'altro pure in luogo visibile nei locali d'ufficio della Comunità religiosa. Il sacerdote del Tempio li menzionerà nelle funzioni divine e nel modo prescritto dalla Chiesa ortodossa serba.

I benefattori saranno iscritti secondo l'ordine di tempo. Fondatori saranno iscritti tutti coloro i quali sono attualmente considerati come tali. Quali grandi benefattori saranno proclamate soltanto quelle persone che abbiano donato o legato beni di eccezionale valore alla Chiesa di S. Spiridione o alla Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste. Come benefattori invece saranno proclamate tutte quelle persone, le quali abbiano donato o legato beni materiali considerevoli alla Chiesa di S. Spiridione o alla Comunità religiosa, e come membri onorari, quelle persone che con la loro attività abbiano contribuito al bene ed alla prosperità della Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste. Benemeriti possono diventare oltre ad ogni patriota serbo e devoto appartenente alla religione serboortodossa, e senza riguardo dove si trovi, ogni altro cristiano che abbia reso servizi notevoli alla Comunità.

La deliberazione della proclamazione delle persone quali grandi benefattori, benefattori, membri onorari e benemeriti, viene presa dal Consiglio con deliberazione unanime.

Art. 9.

La Chiesa serbo-ortodossa a Trieste professa pubblicamente i propri insegnamenti religiosi e compie pubblicamente le sue funzioni divine.

La lingua ufficiale per il servizio interno è la serba con scrittura in carattere ciriliano. Le commissioni, orali e verbali, con i fedeli di nazionalità italiana i quali non parlino la lingua serba verranno fatte in lingua italiana. Le Assemblee della confraternita e le suddette del Consiglio si svolgeranno oralmente nelle due lingue.

La bandiera della Chiesa è tricolore: rosso, blu e bianco con la croce dorata e fiamme in campo blu la quale viene issata, per le feste ecclesiastiche, sul Tempio e sull'edificio ove ha sede la Comunità.

Art. 10.

La Chiesa di S. Spiridione e la Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste provvederanno ai propri bisogni con i seguenti mezzi:

1. entrate del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
2. oblazioni di beneficenza, donazioni e legati;
3. contributi dei confratelli (art.7);
4. proventi della Chiesa di S. Spiridione;
5. tasse ecclesiastiche;

6. contributi eventuali dalle pubbliche istituzioni e di privati.

Art. 11.

La Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste amministra a mezzo dei suoi organi e liberamente di tutto il patrimonio della Comunità religiosa, dei fondi e dei legati nei limiti delle disposizioni del presente Statuto, come successivamente disposto dall'art. 19.

Il patrimonio della Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste é destinato esclusivamente alle finalità previste dagli artt. 1 e 3 del presente Statuto e non può per alcun motivo esserle tolto né venir utilizzato per altri scopi.

Art. 12.

In tutti gli affari e nei confronti di tutte le autorità, le persone e istituzioni fisiche e giuridiche, la Comunità religiosa viene rappresentata esclusivamente dal suo legittimo Presidente o da persone legalmente autorizzate da lui.

Art. 13.

Se il numero dei confratelli si riducesse a meno di sei, la Chiesa Serbo Ortodossa in persona del suo Vescovo incaricherà tre persone di religione serbo-ortodossa, che accettando il mandato di amministrare il patrimonio della Comunità si obblighino per iscritto a conservarne l'integrità, avendo cura altresì del tempio di S. Spiridione, del cimitero e della cappella di S. Giorgio, dell'Archivio e della Biblioteca, ed a fondare e mantenere secondo le disponibilità un ricovero per vecchi ed ammalati di religione serbo-ortodossa. In ogni caso sarà obbligatorio mantenere un sacerdote serbo-ortodosso, un sagrestano, un custode del cimitero ed un conservatore per l'Archivio e la Biblioteca, e retribuire il coro per il Tempio di S. Spiridione.

Sul verificarsi dell'eventualità prevista da questo articolo deciderà la competente autorità italiana su esposto e richiesta del Vescovo della Chiesa Serbo Ortodossa.

Dopo la decisione dell'autorità italiana sarà obbligo del detto Vescovo, assistito da cinque tra i più anziani ed attivi sacerdoti serbi, della Chiesa Serbo Ortodossa, di emanare ove necessario le disposizioni che consentano di amministrare il patrimonio della Comunità nei limiti di questo articolo e secondo la lettera e lo spirito del presente Statuto, onde garantire la continuità della missione dell'Ente.

In qualsiasi momento se il numero dei confratelli ritornasse ad essere superiore a sei, cesserà il mandato ed i poteri conferiti alle tre persone di cui al primo comma, e riprenderanno effetto tutte le norme dello Statuto. (Così modificato dall'assemblea 24 maggio '87).

II. ORGANI DELLA COMUNITA' RELIGIOSA

Art. 14.

Gli organi della Comunità religiosa sono:

1. l'Assemblea della Confraternita;
2. Il Consiglio;
3. la Presidenza.

III. ASSEMBLEA DELLA CONFRATERNITA

Art. 15

L'Assemblea della Confraternita é la riunione di tutti i confratelli della Comunità religiosa iscritti nella lista dei confratelli.

Non hanno il diritto di voto attivo e passivo:

1. tutti quei confratelli che siano soggetti a tutela;
2. i confratelli che non siano iscritti nel libro della confraternita da almeno tre mesi prima dell'Assemblea.
3. i confratelli che non abbiano pagato la dovuta tassa di iscrizione ed il canone (art.7).
4. i confratelli che siano esclusi da tale diritto in base alle disposizioni generali. Se per caso viene eletto nel Consiglio un confratello che percepisce un sussidio fisso, l'Assemblea deciderà se tale sussidio potrà venir corrisposto ulteriormente.

Art. 16.

I confratelli che non hanno diritto alla partecipazione attiva alla Assemblea della Confraternita possono rivolgere istanza scritta tramite il Consiglio, all'Assemblea della Confraternita, per tutte le questioni le quali si trovano all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17.

Le assemblee della Confraternita sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce al più tardi entro il giorno 20 del mese di marzo di ciascun anno. (Modificato con DPR 1000 – 7 agosto 1968 Il comma).

Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio a seconda della necessità nel corso dell'anno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei confratelli, che abbiano diritto di prendere parte alle Assemblee. Nella richiesta per la convocazione di Assemblee straordinarie debbono essere esattamente indicati gli argomenti sui quali si dovrà discutere.

Sulla richiesta di convocazione straordinaria dell' Assemblea, il Consiglio deve deliberare nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda. Il Consiglio è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria se la richiesta sia conforme alle condizioni prescritte.

Il consiglio può respingere una tale richiesta soltanto con deliberazione unanime motivata.

Art. 18.

Il Consiglio convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie con invito a tutti i confratelli che abbiano diritto di prendervi parte e ciò almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'invito scritto deve contenere: l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'Assemblea fissata ed il preciso ordine del giorno della stessa.

Art. 19.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria della Confraternita le seguenti questioni:

1. approvazione della relazione del Presidente sull'operato della Presidenza, del Consiglio e degli altri organi della Comunità religiosa;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Consiglio;
3. elegge ogni tre anni il nuovo Consiglio;
4. delibera, in piena autonomia, in merito all'acquisto, a titolo gratuito ed oneroso, di beni, all'alienazione dei beni, ed impegno di capitali, ed in genere a tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
5. modifica e completa lo statuto della comunità religiosa (art. 22) e approva i regolamenti.
6. secondo i bisogni istituisce, su proposta del Consiglio, nuovi posti o sopprime quelli esistenti (temporanei e stabili) dei dipendenti.
7. delibera sugli affari che il Consiglio reputa necessario sottoporre all'Assemblea.

Il bilancio preventivo e consuntivo si apre il 1 marzo ed ha termine con la fine di febbraio dell'anno successivo.

Art. 20.

L'Assemblea straordinaria della confraternita delibera soltanto sugli argomenti per i quali essa é convocata.

Art. 21.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono deliberare validamente se nelle stesse sono presenti almeno due terzi dei confratelli che abbiano diritto di intervenire alle Assemblee della confraternita.

Qualora all'Assemblea ordinaria e straordinaria non intervenga il numero prescritto dei confratelli, in tal caso la stessa sarà tenuta nella successiva festività serbo-ortodossa, e potrà validamente deliberare sullo stesso ordine del giorno senza riguardo al numero dei confratelli presenti. La disposizione di questo articolo dello Statuto dovrà essere espressamente indicata nell'invito all'Assemblea.

Art. 22.

Le Assemblee della Confraternita sono presiedute dal Presidente della Comunità religiosa, ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Il verbale dell'Assemblea viene sottoscritto dal Presidente, e da due confratelli nominati dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria prende le sue deliberazioni mediante votazione palese o segreta e a semplice maggioranza dei confratelli presenti.

E' necessaria la maggioranza dei due terzi solo per le modifiche dello Statuto, per l'alienazione e gli eventuali pesi del patrimonio immobiliare della Comunità religiosa.

"I Confratelli che abbiano diritto di prendere parte attiva delle Assemblee (art. 18), e che risiedono o dimorino fuori Trieste, e siano impediti fisicamente a partecipare alle stesse, possono partecipare con pieno diritto attivo o passivo alle Assemblee ordinarie, straordinarie ed elettive, conferendo procura ad un confratello Partecipante all'Assemblea.

Per effetto dell'art. 21 dello Statuto le procure equivalgono alla presenza fisica. Un confratello non può ricevere più di una procura. La procura deve essere conferita davanti a notaio, e le relative spese vanno a carico della Comunità. La procura conferita a membri del Consiglio è nulla. Perché la rappresentanza tramite procura sia valida, bisogna informarne la Comunità, per iscritto, almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea e si deve indicare il nome del confratello al quale la procura è conferita". (Decreto Pres. Rep. 13.4.72).

IV. PREPARAZIONE ED EFFETTUAZIONE DELLE ELEZIONI

Art. 23.

Ogni anno entro il 31 dicembre la Presidenza è tenuta a compilare la lista dei confratelli che hanno diritto alla partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

La lista deve essere esposta in visione nell'ufficio della Comunità. Le richieste di rettifica e di aggiunte alla lista devono essere presentate per iscritto al Consiglio entro il 15 gennaio.

Entro la fine di gennaio devono essere decisi tutti i reclami e chiusa la lista dei confratelli che prenderanno parte all'Assemblea.

Per tutti i reclami non accolti, i reclamanti possono ricorrere all'Assemblea della confraternita cinque giorni prima della data della Assemblea, la cui decisione é definitiva.

Nel caso in cui nell'intervallo di tempo fra la chiusura della lista ed il giorno dell'Assemblea si verificasse qualcuno dei casi di cui all'art.15 nei riguardi di uno dei confratelli, su ciò deciderà l'Assemblea dei confratelli su proposta della Presidenza.

I nomi dei confratelli che, ai sensi dell'art.15 n. 2 acquistano nel frattempo il diritto alla partecipazione attiva alle Assemblee, dovranno essere esposti in visione nell'Ufficio della Comunità almeno otto giorni prima dell'Assemblea, in modo da mettere tutti i confratelli in grado di muovere, eventualmente, obiezioni davanti all'Assemblea stessa, le cui decisioni sono definitive.

Art. 24.

All'Assemblea elettorale la Presidenza é tenuta ad invitare tempestivamente la competente autorità governativa italiana di Trieste, il cui delegato presenzierà all'Assemblea fino al termine delle elezioni prendendo posto a destra del Presidente.

Art. 25.

L'elezione del Consiglio della Comunità religiosa viene fatta con votazione segreta nel modo seguente: a ciascun confratello, avente diritto di voto attivo, sarà consegnato l'elenco dei confratelli affinché sullo stesso indichi il corrispondente numero, indicato nell'art. 31 di confratelli ai quali egli, come ai maggiormente degni ed i più idonei, desidera affidare l'onere ed il compito di membro del Consiglio.

Quando i confratelli hanno indicato nella lista le persone da eleggere, depongono le liste stesse sul tavolo del presidente, su di che i due confratelli designati per la sottoscrizione del verbale, accertano il numero dei voti assieme al Presidente, quindi il Presidente proclama il risultato della elezione.

Si considerano quali membri del Consiglio eletti quei confratelli che ottengano per ordine il maggior numero dei voti. Per quei confratelli che ottengono un uguale numero di voti, sarà ripetuta l'elezione e per la terza volta deciderà l'età.

Possono essere eletti anche confratelli che non siano presenti alla Assemblea.

Le liste segnate e riempite in modo irregolare, saranno considerate nulle. Le eccezioni sullo svolgimento delle elezioni possono essere sollevate soltanto dai confratelli presenti nell'Assemblea stessa.

Art. 26.

I consiglieri eletti prestano dinanzi all'Assemblea dei confratelli e nelle mani del Capo della Chiesa di S. Spiridione il seguente giuramento:

"Io N.N. giuro a Dio onnipotente che nella mia funzione di consigliere mi atterrò coscienziosamente in tutto allo Statuto della Comunità ed alle altre leggi ecclesiastiche; che adempirò nel modo più scrupoloso i compiti affidatimi, che osserverò il segreto d'ufficio e che tutelerò ed in ogni luogo gli interessi della Comunità religiosa. Come avrò ciò fatto, così Iddio mi aiuti in questa e nell'altra vita. Amen".

Art. 27.

Dopo la prestazione del giuramento dei consiglieri eletti l'Assemblea della confraternita viene dichiarata chiusa ed i nuovi consiglieri eletti rimangono nella sala per l'elezione della Presidenza, dei curatori scolastici tra membri del Consiglio e dei tutori della Chiesa tra confratelli. L'elezione viene fatta separatamente per il Presidente, il Vicepresidente e tutti gli altri organi e con votazione segreta.

I membri del Consiglio possono - in caso di necessità - compiere contemporaneamente più di una funzione.

Art. 28.

Della elezione del Consiglio della Presidenza e degli altri organi deve essere data comunicazione alla locale autorità governativa di Trieste.

Il Consiglio e la Presidenza entrano in carica subito dopo la elezione.

Art. 29) L'assemblea elegge il Consiglio per la durata di tre anni. Il Consiglio elegge la Presidenza, i curatori scolastici ed i tutori della Chiesa per tre anni.

A prescindere dalla durata del mandato, il Consiglio può votare sfiducia e sostituire gli organi di cui al comma precedente.

Se nel corso del triennio si rende vacante qualche posto di consigliere, questo viene automaticamente ma provvisoriamente coperto da quei confratelli, i quali secondo l'ordine di elezione hanno ottenuto nelle ultime elezioni, dopo i membri eletti, il maggior numero di voti. Nella prima Assemblea annuale ordinaria vengono completati mediante elezione i posti dei consiglieri rimasti vacanti durante l'anno e automaticamente coperti (Decr. Pres. Rep. 13. 4. 72).

Art. 30

I dipendenti stipendiati della Comunità finché sono in servizio attivo, non possono venire eletti a membri della Presidenza.

Non possono essere eletti a consiglieri:

1. oltre il numero di due, i dipendenti stipendiati della Comunità finché sono in servizio attivo e purché siano confratelli, fermo restando il principio delle maggior anzianità d'età, nel caso siano eletti più di due.

2. quei confratelli i quali siano fra loro consanguinei inclusivamente fino al quarto grado.

3. i confratelli affini fino al 2° grado, in linea retta e collaterale. Nel caso il numero dei confratelli abbia a ridursi a soli 14, possono essere eletti nel Consiglio al massimo tre dipendenti stipendiati della Comunità, in quanto siano confratelli.

Art. 31.

Qualora il numero dei confratelli dovesse salire oltre i cento, il numero dei consiglieri va elevato a dodici, se il numero dei confratelli scendesse al di sotto dei cinquanta, il numero dei consiglieri va ridotto a sei e se il numero dei confratelli scendesse al di sotto dei venti, il numero dei consiglieri va ridotto a quattro. Nella ipotesi che i confratelli siano più di cinquanta ma meno di cento, il numero dei consiglieri sarà nove.

V. IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' RELIGIOSA.

Art. 32.

Il Consiglio della Comunità é l'organo amministrativo e di vigilanza negli affari della amministrazione esterna ed interna della Comunità e l'organo esecutivo dell'Assemblea della confraternita.

Art. 33.

Il Consiglio della Comunità delibera su tutti gli affari che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea della Confraternita e della Presidenza.

Il Consiglio della Comunità può devolvere la Competenza di determinati affari alla Presidenza ed agli altri organi, eccezion fatta per quegli affari che sono di esclusiva competenza del Consiglio.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio tutti gli affari, i quali sono espressamente indicati negli articoli precedenti dal presente Statuto, nonché i seguenti:

1. accettazione ed approvazione ogni anno degli elenchi e delle liste predisposti della Presidenza ai sensi degli articoli 4, 5, 8 e 23 del presente Statuto;
2. esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea della Confraternita;
3. assunzione e licenziamento nell'ambito del presente Statuto del personale dipendente della Comunità e determinazione dei rispettivi emolumenti; conformemente a quanto disposto nel regolamento approvato dall'Assemblea;
4. provvedimenti relativi all'amministrazione dei fondi, dei lasciti e dei legati;
5. approvazione dei sussidi permanenti;
6. approvazione delle spese straordinarie, non previste dal bilancio, fino all'ammontare della somma che annualmente verrà fissata dalla Assemblea della Confraternita;
7. approvazione del progetto della Presidenza in merito al bilancio preventivo delle entrate e spese annuali;
8. decisioni definitive sulla concessione in affitto degli alloggi e locali. Soltanto in caso di parità delle offerte hanno preferenza i confratelli e membri; evitando così cessione ai confratelli e membri, a prezzi di favore dei locali o quartieri della Comunità. Non è vietato al Consiglio dopo la stipula del contratto di affitto, concedere eventualmente ai confratelli e membri in vista delle loro condizioni economiche, un abbuono sul prezzo del canone sempreché l'affittuario per la sua posizione e situazione economica dia ampia garanzia per il pagamento regolare dell'affitto. In ogni caso l'abbuono deve essere contenuto entro e non oltre il 25 per cento.

Non sono qui riguardati gli edifici connessi al Tempio, dove si trovano le cancellerie della Comunità, l'Ufficio parrocchiale, la Scuola elementare e le abitazioni dei dipendenti della Comunità religiosa, nelle quali possono abitare solamente le persone di religione serbo-ortodossa e sotto le condizioni stabilite dal Consiglio.

9. provvedimenti disciplinari al personale dipendente a seguito dei risultati dell'inchiesta da parte del Consiglio di cui all'art. 49.

10. provvedimento a salvaguardare il patrimonio esistente ed al suo accrescimento e attuazione di economia fino ai limiti indispensabili.

Il Consiglio quale garante e custode delle istituzioni nazionali religiose è obbligato, sotto la responsabilità di ciascuno dei suoi membri verso l'Assemblea della Confraternita ad adempiere ai propri doveri con esattezza e con la massima scrupolosità, attenendosi rigorosamente allo Statuto.

Art. 34.

Il Consiglio può validamente deliberare se nella seduta sono presenti due terzi dei membri.

Le deliberazioni vengono prese con la semplice maggioranza di voti dei presenti. La votazione è segreta negli affari che riguardano questioni personali e quando si tratta dei componenti del Consiglio, o di altri affari per i quali sia opportuna tale forma, ed in ogni caso quando ciò sia richiesto da almeno un consigliere. Qualora i voti favorevoli e quelli contrari ad una determinata proposta siano eguali, è determinante il voto del Presidente, ma soltanto nelle votazioni palesi.

Ogni membro, quando lo ravvisi necessario, può astenersi dalla votazione su determinati affari. Ogni membro può richiedere che il suo diverso parere sia iscritto a verbale.

Non è ammessa la votazione a mezzo procura.

Art. 35.

Nel caso in cui alla seduta del Consiglio non siano presenti due terzi dei Consiglieri, la seduta viene rinviata ad otto giorni con lo stesso ordine del giorno ed il Consiglio delibera in tal caso validamente quando sia presente almeno la metà dei consiglieri. Ciò sarà esplicitamente indicato nell'invito alla nuova riunione.

Art. 36.

Le sedute del Consiglio sono tenute a seconda della necessità, però almeno una volta al mese. Inoltre la Presidenza é tenuta a convocare la seduta del Consiglio allorché lo richiedono per iscritto tre consiglieri. Nella richiesta scritta deve essere indicato anche l'argomento per il quale i rispettivi consiglieri chiedono la convocazione della seduta. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente con invito scritto, nel quale dovrà essere indicato l'ordine del giorno. Gli inviti alle sedute ordinarie devono essere recapitati ai membri cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Comunità ed in sua assenza dal vicepresidente. Ai consiglieri spetta soltanto il rimborso di eventuali spese di trasferta. Ai consiglieri spetta pure il rimborso per le prestazioni personali, all'infuori delle riunioni del Consiglio.

Art. 37.

Sulle sedute del Consiglio viene redatto il verbale che deve essere in forma breve e riassuntiva, un quadro fedele ed esatto dello svolgimento della seduta. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato nella seduta susseguente del Consiglio con eventuali osservazioni.

Art. 38.

Allorché nelle sedute del Consiglio vengono trattate questioni personali od interessi di qualche consigliere, questi dovrà assentarsi dalla seduta fino a tanto che verrà trattata e decisa la questione che lo riguarda.

Art. 39.

Qualora nella seduta del Consiglio, in occasione di deliberazioni su singoli argomenti si manifestassero disaccordi e divergenze tali da compromettere l'armonia ed i buoni rapporti fra i consiglieri, é dovere del Consiglio di rimettere la trattazione di una siffatta questione alla Assemblea della confraternita. A decidere definitivamente se si sia verificata o meno tale situazione, sono chiamati il Presidente e il consigliere più anziano.

VI. LA PRESIDENZA

Art. 40.

La Presidenza é composta dal Presidente e da un Vicepresidente. A capo della Presidenza sta il Presidente della Comunità, che dirige tutti i lavori della Presidenza. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza. L'Assemblea della Confraternita può decidere che venga concessa al Presidente, e pure per il Vicepresidente che sostituisce il Presidente per periodi di assenza o impedimento, l'indennità di rappresentanza, somma questa che dovrà essere inserita nel bilancio preventivo.

Art. 41.

La consegna verbalizzata delle funzioni, da parte della Presidenza uscente alla nuova Presidenza, deve venir effettuato nel più breve termine e ad ogni modo non più tardi di otto giorni.

Art. 42.

Il Presidente rappresenta legalmente la Comunità dinanzi tutte le autorità, istituzioni e di fronte a chiunque.

Art. 43.

Sono di competenza della Presidenza oltre alle questioni in precedenza indicate, anche le seguenti:

1. decidere su tutti gli affari correnti amministrativi;
2. provvedere al regolare andamento degli affari dell'Ufficio della Comunità e prescrivere l'orario di lavoro;
3. impartire le direttive per il disbrigo del lavoro a tutti i dipendenti dalla Comunità, senza alcuna esclusione; controllare lo scrupoloso adempimento dei doveri di tutti i dipendenti della Comunità e vigilare sul loro operato;
4. sorvegliare attentamente gli interessi patrimoniali della Comunità stessa;
5. erogare i sussidi sociali una volta tanto fino all'ammontare che il Consiglio stabilisce ogni anno;
6. eseguire i pagamenti straordinari fino all'ammontare per il quale fu autorizzato dal Consiglio;
7. presentare regolari relazioni al Consiglio sul proprio operato e fare singole proposte;
8. mettere in esecuzione le deliberazioni del Consiglio;
9. proporre il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle uscite;
10. aver cura del coro della Chiesa;
11. adottare, anche senza l'approvazione del Consiglio, decisioni di carattere urgente che non ammettono dilazione.

La Presidenza è tenuta a riferire nel termine più breve al Consiglio sul rispettivo affare e di giustificare l'urgenza e la indifferibilità.

Art. 44.

Il Presidente sarà presente negli uffici della Comunità ogni qualvolta egli lo giudichi necessario. Le decisioni di competenza della Presidenza possono venire riportate in apposito verbale.

Il Presidente può sottoporre qualsiasi problema alla decisione del Consiglio, anche quelli di sua competenza.

Art. 45.

Tutta la corrispondenza della Comunità viene firmata dal Presidente oppure se da lui autorizzati, dal segretario o dal cassiere o da qualsiasi altro impiegato. Gli atti implicanti vincolo legale vengono sottoscritti solamente dal Presidente unitamente al Vicepresidente, e in assenza di uno di essi, dal Consigliere più anziano.

Art. 46.

Se il cassiere od altra persona autorizzata a gestire il patrimonio della Comunità si rendono colpevoli nell'espletamento del proprio dovere con un'azione irregolare deve essere risarcito alla Comunità il danno derivatolo. Su tali questioni decide il Consiglio su proposta della Presidenza.

VII. PERSONALE DIPENDENTE

Art. 47.

La misura degli emolumenti mensili ai dipendenti anche per la parte corrisposta in natura, é stabilita dal Consiglio.

Art. 48.

Il personale del clero, i maestri, il sacrestano, il segretario ed il rimanente personale stabilmente e temporaneamente stipendiato, non possono svolgere alcun'altra funzione, per la quale non abbiano l'approvazione del Consiglio. In linea di massima non possono occuparsi di affari, che non siano in armonia con le loro mansioni.

Tutti i dipendenti, eccezion fatti per gli insegnanti straordinari, sono obbligati a risiedere stabilmente a Trieste e non possono ad insaputa e senza l'approvazione della Presidenza abbandonare il luogo di servizio.

Art. 49.

Nel caso in cui, uno qualsiasi dei dipendenti, senza alcuna esclusione contravvenga alle prescrizioni del presente Statuto o del Regolamento per quanto riguarda l'adempimento del proprio dovere, il Consiglio, nel suo seno, nominerà il Collegio disciplinare, composto di due o tre persone, per l'inchiesta e la punizione del trasgressore, ai sensi del Regolamento che verrà emanato dall'Assemblea.

Anche le persone del clero, indipendentemente dai propri doveri religiosi, durante il rapporto (per l'aspetto e contenuto del rapporto laico) sono sottoposte alla responsabilità disciplinare, più precisata nel Regolamento.

VIII PERSONE DEL CLERO

Art. 50.

Presso il tempio di S. Spiridione e la Parrocchia Serbo-Ortodossa di Trieste il Consiglio della Comunità assumerà non meno di due sacerdoti scegliendoli fra le file del clero Serbo Ortodosso.

I sacerdoti compiranno un periodo di prova di due anni, prova che può essere risolta con un mese di preavviso; fra i sacerdoti assunti il Consiglio attribuirà ogni anno le funzioni di parroco e capo del Tempio di S. Spiridione. Gli altri sacerdoti sono coadiutori del parroco.

(Così modificato dalla assemblea 24 maggio '87).

Art. 51.

Il Vescovo competente assegnerà i sacerdoti presso la Comunità soltanto previo consenso del Consiglio della Comunità stessa. I sacerdoti in prova che la Comunità non assumesse stabilmente e i sacerdoti dimissionari o licenziati della Comunità, saranno trasferiti altrove dal Vescovo. Una volta divenuto stabile, il sacerdote non potrà essere trasferito senza il consenso del Consiglio.

Art. 52.

La vigilanza sull'operato delle persone del Clero è esercitata dal Consiglio tramite la Presidenza mediante il controllo dell'attività quando lo ritengano necessario. La Presidenza non può estendere il proprio controllo e la propria sorveglianza in questioni di carattere liturgico che rimangono di competenza dell'Episcopato Serbo-Ortodosso con sede in Himmelsthur.

(Così modificato dall'assemblea 24 maggio '87).

IX. TUTORI DELLA CHIESA

Art. 53.

Diventano tutori della Chiesa di S. Spiridione due devoti confratelli osservanti, che il Consiglio sceglie in primo luogo dal suo seno o fra i confratelli e membri ed affida loro tale onorifico ufficio e compito per la durata di tre anni.

La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del Consiglio.

X. SCUOLA

Art. 54.

La Scuola Nazionale Serba esiste in Trieste quale istituzione privata riconosciuta dal 1781 e dal 21 luglio 1792 con il diritto di pubblicità, continuerà a svolgere anche in avvenire le sue funzioni, ispirandosi alle tradizioni sacre come ad ora applicando nella istruzione i moderni metodi di insegnamento.

Art. 55.

La Scuola porta il nome di: Scuola Nazionale Serba "Jovan Miletić" in Trieste. Essa è un istituto della Comunità religiosa serbo-ortodossa in Trieste e come tale è confessionale.

La scuola ha il proprio sigillo e tiene amministrazione separata. Sono salve le disposizioni dello Stato sull'istruzione obbligatoria.

Art. 56.

La scuola è mista di cinque classi. L'istruzione è gratuita.

La scuola è frequentata principalmente da fanciulli di nazionalità serba e di origine serba e di religione ortodossa.

Possano frequentare la scuola anche fanciulli di altre nazionalità e confessioni religiose; ma la loro iscrizione sarà approvata dalla Presidenza su proposta del Consiglio scolastico.

Art. 57.

L'istruzione nella scuola, l'uso dei testi scolastici, la durata del lavoro nella scuola, la durata delle grandi vacanze scolastiche ed in genere l'organizzazione del lavoro saranno compiuti secondo il programma d'istruzione e del piano scolastico che annualmente verranno approvati dal Consiglio della Comunità su proposta del Consiglio scolastico.

Nella compilazione del programma e del piano scolastico deve tener conto delle norme d'istruzione statali sulla istruzione pubblica.

Art. 58.

Nel programma d'istruzione, particolare attenzione sarà rivolta all'insegnamento:

1. della Storia serba, geografia e letteratura serba;
2. degli usi e delle poesie popolari serbe;
3. delle biografie dettagliate e delle opere di S. Sava e S. Spiridione;
4. della biografia di Jovan Miletić e della storia della Chiesa serba in Trieste.

Art. 59.

Per i fanciulli serbo-ortodossi dell'età prescolastica, possono essere tenuti dei corsi, cosiddetti preparatori o asili infantili, il cui scopo è quello di conseguire le prime nozioni delle espressioni nella lingua materna, in modo da poter poi seguire con maggiore facilità l'istruzione regolare nella prima classe. Il Consiglio scolastico prescrive il programma d'istruzione e la Presidenza lo approva.

Art. 60.

Oltre all'istruzione ordinaria possono tenersi corsi di lingua serba per quei ragazzi che non hanno la possibilità di frequentare regolarmente la scuola e per adulti.

Del pari oltre a detta istruzione potranno tenersi altri corsi di musica, di artigianato e simili, tanto per la gioventù che per gli adulti, per la cultura nazionale.

Questi corsi ed il programma di insegnamento saranno approvati dal Consiglio della Comunità annualmente e per ciascun anno distintamente e su proposta del Consiglio scolastico.

Art. 61.

L'istruzione nella scuola è impartita in lingua serba. Entrambi i nostri alfabeti nazionali, il cirilliano ed il latino, sono obbligatori.

E' obbligatorio l'insegnamento religione serbo-ortodossa.

La lingua italiana viene insegnata quale materia obbligatoria a cominciare dalla prima classe.

Art. 62.

Per la decisione sulle questioni più importanti della scuola, viene istituito il Consiglio scolastico che è composto dal capo della chiesa, dal direttore della scuola e dai curatori scolastici.

Art. 63.

Tutti gli insegnanti ordinari e straordinari formano il Consiglio d'istruzione, che è presieduto dal direttore della Scuola.

Scopo del Consiglio d'istruzione è far progredire mediante reciproco scambio di idee fra gli insegnanti l'educazione scolastica, di prendere accordi sulle escursioni scolastiche, di proporre l'ordinazione di libri scolastici, di modificare e confermare di lavoro nella scuola ed in genere di decidere in merito alla migliore attuazione del programma di insegnamento e del piano scolastico.

Art. 64.

Il Direttore della scuola, di concerto con il Consiglio d'Istruzione, è tenuto a convocare a seconda delle necessità i consigli dei genitori per mettere a contatto la casa con la scuola, perché i genitori prendano conoscenza del profitto dei ragazzi in scuola e per accogliere proposte utili da parte dei genitori stessi. A questi convegni deve essere presente anche un sacerdote della Chiesa di Santo Spiridione.

Art. 65.

La Comunità è obbligata a sostenere tutte le spese per il mantenimento della scuola nella misura prevista nel bilancio scolastico.

Nel caso di temporanea interruzione delle lezioni nella scuola per mancanza di alunni, la Comunità Religiosa utilizzerà le sale scolastiche esclusivamente a scopi educativo culturali, conservando integre le aule, le attrezzature scolastiche e quant'altro per una eventuale ripresa scolastica.

Art. 66.

Il Consiglio della Comunità assume in servizio gli insegnanti. Gli insegnanti si assumono e avranno trattamento ai sensi del Regolamento approvato dall'Assemblea. Gli insegnanti ordinari devono essere possibilmente di nazionalità serba ma in ogni caso di religione ortodossa, devono distinguersi per sentimento nazionale e religioso e possedere i titoli necessari per insegnare.

Art. 67.

Il numero degli insegnanti ordinari dipende dal numero degli scolari serbo-ortodossi. Per uno a fino a venti scolari serbo-ortodossi viene assunto un insegnante ordinario. Nel caso che un singolo insegnante ordinario non avesse venti scolari serbo-ortodossi, saranno accolti, fino a tale numero, ragazzi di altre nazionalità e confessione religiosa. Nel caso si presentasse un maggior numero di alunni di altra nazionalità di quello previsto per un insegnante ordinario, la Presidenza su proposta del Consiglio scolastico deciderà quali alunni dovranno in primo luogo essere accolti nella scuola.

Art. 68.

Il Consiglio della Comunità, però, a seconda delle necessità e su proposta del Consiglio scolastico, assume in servizio anche un determinato numero di insegnanti straordinari, ai quali fissa anche la misura della retribuzione.

Art. 69.

L'insegnante é assunto provvisoriamente per il primo anno ed il Consiglio può dispensarlo dal servizio con il termine di disdetta di un mese. Dopo un anno di servizio il consiglio gli può rilasciare il decreto di stabilità.

Il licenziamento dal servizio di un insegnante ha luogo automaticamente si verifica il caso di cui all'art. 65 del presente Statuto o quando egli venga affetto da qualche malattia pericolosa o contagiosa. L'insegnante può essere licenziato dal servizio del Consiglio con preavviso di tre mesi.

Il Consiglio può licenziare dal servizio l'insegnante straordinario supplente in qualsiasi momento con il termine di disdetta di un mese senza alcun ulteriore obbligo.

Art. 70.

Fra più insegnanti stabili il Consiglio ne nomina uno quale direttore della Scuola per la durata di un anno scolastico. Se nella scuola esiste un solo insegnante stabile, egli é nello stesso tempo anche il direttore della scuola.

Art. 71.

Gli ambienti scolastici non possono essere usati per alcun scopo privato o extrascolastico per il quale non sussista l'approvazione della Presidenza della Comunità.

Art. 72.

Gli eventuali richiami dei genitori degli alunni della scuola contro gli insegnanti sono presi in esame dal Consiglio scolastico, su proposta del quale decide definitivamente il Consiglio della Comunità.

Art. 73.

Le punizioni corporali sono vietate. Nell'infliggere le pene devesi tener conto che le punizioni siano educative ed utili.

Gli alunni e gli insegnanti ordinari e straordinari, sono sottoposti a visita medica obbligatoria almeno due volte all'anno, su di che il direttore della scuola presenta relazione al Consiglio scolastico.

La ammissione agli esami degli esterni sarà decisa dalla Presidenza su proposta del consiglio scolastico.

Art. 74.

Il Consiglio della Comunità può negli ambienti liberi dell'edificio scolastico o in altro luogo aprire un circolo di lettura e prescrivere il necessario regolamento per il suo funzionamento.

Art. 75.

La Presidenza e il Consiglio della Comunità possono in qualsiasi momento esercitare direttamente la vigilanza sull'operato degli insegnanti e della scuola e richiedere verbalmente o per iscritto giustificazioni su tutte le questioni per le quali essi lo ritengono necessario. La valutazione dell'opera degli insegnanti compete al Direttore della scuola, escluso il catechista. Il giudizio definitivo sarà dato dal Consiglio.

Art. 76.

Per i bisogni della Comunità e della Scuola la Comunità stessa può assumere un inserviente il quale avrà mansioni che gli verranno prescritte dal Consiglio. L'inserviente è pagato dalla Comunità come tutto il rimanente personale.

Art. 77.

Curatori scolastici sono due membri eletti dal Consiglio ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto; il loro compito è in massima quello di aver cura del benessere e della prosperità della scuola. Essi riferiscono al Consiglio della Comunità sulle questioni della scuola.

XI. SEGRETARIO DELLA COMUNITA'

Art. 78

Il Segretario della Comunità è preposto all'Ufficio amministrativo della Comunità. Egli provvede a tutta l'amministrazione della Comunità sotto il controllo della Presidenza.

Il Segretario come capo dell'ufficio effettua la sorveglianza sul lavoro di tutto il personale della Comunità religiosa, dà le direttive per il lavoro e firma tutti quegli atti per i quali l' autorizza la Presidenza.

Art. 79.

Il Segretario della Comunità potrà nello stesso tempo essere anche il tesoriere della Comunità. A tale fine egli tiene tutti i prescritti giornali di cassa ed i libri ausiliari, come stabilito dalla Presidenza e dal Collegio cancellare. Il cassiere custodisce nella cassaforte il denaro od i titoli di valore e per essi è legalmente responsabile. Il Consiglio fisserà la cauzione idonea che il cassiere sarà tenuto a versare.

Art. 80.

Il Segretario viene scelto dal Consiglio della Comunità. Il Segretario dovrà essere di nazionalità, serba e di religione serbo-ortodossa e dovrà avere almeno il titolo della maturità classica o scientifica o equipollente, esclusa l'abilitazione magistrale.

Il Segretario assunto é provvisorio per un primo anno ed il Consiglio può dispensarlo dal servizio con il termine di disdetta di un mese. Dopo un anno di servizio, il Segretario acquista automaticamente la stabilità.

Art. 81.

In caso di necessità il Consiglio può assegnare al sagrestano personale ausiliario, che potrà non essere né di origine serba né di religione ortodossa, ma in ogni caso dovrà essere di religione cristiana e praticante. Per ciascuno di tali impiegati il Consiglio emanerà apposite disposizioni.

Art. 82.

La cassa deve essere obbligatoriamente assicurata per un adeguato ammontare. Le chiavi della cassa sono tenute esclusivamente dal tesoriere ed i duplicati delle chiavi vengono consegnate in deposito presso una banca. L'ammontare della somma da tenersi in cassa verrà stabilito dal Consiglio. Gli importi superiori a quello stabilito devono essere versati alla Banca o impiegati secondo le deliberazioni del Consiglio.

XII. IL SAGRESTANO

Art. 83.

E' obbligatorio tenere almeno un sagrestano per la Chiesa di Santo Spiridione. Il Consiglio della Comunità dovrà assumere un sagrestano. Il sagrestano assunto, dopo un anno di prova, può acquistare la stabilità, il Consiglio gli rilascia il decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84.

Il presente Statuto e le sue ulteriori modifiche o aggiunte, entra in vigore ed acquista forza obbligatoria 30 (trenta) giorni dal giorno in cui sarà approvato dalla competente autorità dello Stato italiano.

Art. 85.

All'entrata in vigore del presente Statuto cessano di aver vigore tutte le precedenti disposizioni.

Art. 86.

Soltanto l'Assemblea della Confraternita, con la presenza di almeno tre quarti degli iscritti, con la maggioranza di due terzi dei voti, può apportare modifiche ed aggiunte al presente Statuto, siffatte modifiche ed aggiunte entreranno in vigore come é prescritto dall'art. 84 del presente Statuto.

Art. 87.

In attesa che l'Assemblea della Confraternita emani delle norme sullo stato giuridico e organico, sul trattamento economico di tutto il personale e il regolamento dell'amministrazione dei beni, valgono le disposizioni dei regolamenti ora in vigore. L'Assemblea emanerà il nuovo regolamento in merito non più tardi entro un anno dall'entrata in vigore di questo Statuto. Il Regolamento entra in vigore entro 20 (venti) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea. I contratti stipulati con il personale ai sensi dei precedenti Statuti e Regolamenti non possono essere modificati a danno dei rispettivi impiegati.

Tre mesi dopo l'emanazione da parte dell'Assemblea del nuovo Regolamento, il Presidente è obbligato, entro tre mesi, a stipulare i contratti con tutti gli impiegati già in servizio e con quelli di nuova eventuale assunzione, rendendoli conformi, per quanto sia possibile, con quelli precedenti e con le disposizioni del nuovo Regolamento.

Articolo aggiunto (88)

“Il Consiglio dei Revisori è composto da due membri i quali assieme o individualmente controllano l'operato finanziario adoperandosi che tutto l'operato sia regolare e svolto con la più rigorosa economia”.

I doveri dei revisori sono i seguenti:

1) Controllare che la gestione di tutti i beni della Comunità come pure dei fondi speciali. A questo scopo i revisori possono, in qualsiasi momento richiedere agli organi competenti della Comunità ai quali è affidata la gestione dei beni, la verifica dell'operato.

2) Effettuare almeno ogni 3 mesi, un dettagliato controllo di tutte le entrate e le uscite della Comunità e di tutta la documentazione che riguarda la stessa.

3) Effettuare, ogni anno, il controllo dell'inventario e dello stato di tutti i beni mobili e immobili della Comunità e presentare all'Assemblea annuale una relazione scritta sullo stato economico generale della Comunità.

Nel caso che i Revisori riscontrino qualche omissione, irregolarità o malversazione, riferiranno al Consiglio direttivo affinché siano eliminate le irregolarità e i danni siano risarciti. I Revisori vengono eletti ogni tre anni nello stesso modo come i consiglieri.

(Così aggiunto dall'Assemblea 24 maggio '87).

AUTENTICA

Io sottoscritto dott. (omissis) notaio in Trieste, iscritto in questo collegio, a norma dell'art. 4 legge 4/1/1968 n. 15, visto il Libro dei Verbali, volume 4, tenuto dall'Ente morale Comunità Religiosa serbo – ortodossa di Trieste, alle pagine 51, 52, 58, 59 e 60, scritte in lingua serbo – croata, lingua conosciuta dal sottoscritto Notaio, nonché le traduzioni dei verbali stessi, allegati rispettivamente sub “a” e “b”,

CERTIFICA

Che il sopraesteso testo, relativo allo Statuto della Comunità Religiosa serbo – ortodossa di Trieste, è conforme alle delibere prese a voto unanime nelle assemblee straordinarie del 13 luglio 1986 e 24 maggio 1987.

Dott. (omissis) Notaio

Trieste, 23 marzo 1988.

Visto

In relazione al DPR

In data 29 marzo 1989

Il Ministro dell'Interno.